

DISEGNO DI LEGGE n. /XIII

Disposizioni riguardanti i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e l'Unione europea

Capo I

Partecipazione della Provincia ai procedimenti normativi europei e attuazione della normativa comunitaria

Art. 1

Finalità

1. Questo capo disciplina la partecipazione della Provincia autonoma di Trento ai procedimenti normativi dell'Unione europea e l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Art. 2

Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo comunitario

1. I competenti organi consiliari possono adottare atti d'indirizzo rivolti al Presidente della Provincia:

- a) sui ricorsi da proporre alla corte di giustizia delle Comunità europee contro atti normativi comunitari, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
- b) sulla posizione della Provincia nelle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003;
- c) sulla posizione della Provincia nei tavoli di coordinamento convocati per definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);
- d) sui progetti di atti normativi comunitari pervenuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 11 del 2005, nei termini previsti dal comma 3 dello stesso articolo 5;
- e) sulla posizione della Provincia riguardante i progetti di atti normativi comunitari da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge n. 11 del 2005;
- f) sulle osservazioni riguardanti decisioni delle Comunità europee da formulare ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 11 del 2005.

2. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio sul seguito degli atti d'indirizzo approvati ai sensi del comma 1; i competenti organi consiliari ed in particolare la commissione per i Rapporti internazionali e con l'Unione europea del Consiglio provinciale possono chiedere al Presidente della Provincia ulteriori

informazioni in proposito.

Art. 3

Relazioni al Consiglio provinciale

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Presidente della Provincia trasmette al Consiglio provinciale una relazione relativa all'anno solare precedente, in cui:

- a) riferisce sulla conformità dell'ordinamento provinciale al diritto comunitario, sulle procedure comunitarie contenziose e precontenziose relative ad atti provinciali, sull'esecuzione degli obblighi che derivano alla Provincia dall'Unione europea, sull'attuazione delle politiche europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale e transfrontaliero;
- b) elenca, in particolare, i provvedimenti notificati alla Commissione europea ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di stato, e riferisce sulla loro compatibilità con queste disposizioni;
- c) riferisce sulle posizioni prese dalla Provincia in sede di partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi comunitari e sul loro seguito;
- d) individua le disposizioni legislative da abrogare, modificare o approvare per eseguire o applicare atti normativi comunitari, sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e altri atti della Commissione europea, dando indicazioni sui tempi necessari per la loro elaborazione e sulle conseguenti iniziative della Giunta provinciale;
- e) individua gli atti normativi comunitari ancora da applicare o eseguire in via amministrativa;
- f) elenca le disposizioni legislative, regolamentari e gli atti amministrativi generali che hanno applicato o eseguito atti normativi comunitari;
- g) individua gli atti normativi comunitari che non necessitano di recepimento, in quanto l'ordinamento provinciale è già conforme ad essi;
- h) informa sull'attuazione dei programmi provinciali cofinanziati dall'Unione europea.

2. I competenti organi consiliari ed in particolare la commissione per i Rapporti internazionali e con l'Unione europea del Consiglio provinciale possono chiedere al Presidente della Provincia elementi integrativi di giudizio sugli argomenti della relazione e adottare atti d'indirizzo in materia.

Capo II

Ufficio per i rapporti con l'unione europea

Art. 4

Istituzione dell'ufficio

1. Con le modalità stabilite dall'articolo 30 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) la Giunta provinciale costituisce un ufficio con sede a Bruxelles per curare le attività preparatorie, d'informazione e di documentazione necessarie per svolgere le attività della Provincia che implicano rapporti con uffici, organi e istituzioni dell'Unione europea.

2. L'ufficio svolge l'attività di collegamento con l'Unione europea collaborando con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea, anche

nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali; a tal fine possono essere istituiti uffici comuni per consentire la gestione coordinata di attività condivise. I rapporti di collaborazione tra gli enti interessati sono regolati con accordi stipulati nel rispetto della normativa statale in materia.

Art. 5

Personale dell'ufficio e personale assegnato alla rappresentanza permanente dell'Italia

1. La nomina a direttore dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea può essere conferita anche a persone estranee all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia, fatta eccezione per il limite di età, escludendo il personale già appartenente ai ruoli dell'amministrazione provinciale collocato a riposo o dimessosi dal servizio da meno di cinque anni. Il direttore estraneo all'amministrazione è assunto con contratto per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

2. La contrattazione collettiva provinciale stabilisce uno specifico trattamento economico per il personale assegnato all'ufficio di Bruxelles.

3. Il personale provinciale designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome come esperto presso la rappresentanza permanente dell'Italia, nonché quello inviato come esperto presso gli organi dell'Unione europea, è messo a disposizione dei soggetti in questione. Nel periodo di effettiva assegnazione a questi soggetti la Provincia corrisponde al personale il trattamento economico in godimento, escluso il trattamento di missione, con oneri a suo carico. Al personale in questione e nel periodo di effettiva assegnazione a questi soggetti, inoltre, spettano gli emolumenti disciplinati ed erogati a carico dell'Unione europea, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti provinciali, quando il dipendente è richiamato per esigenze di servizio.

Art. 6

Tirocini formativi

1. Per promuovere la partecipazione del Trentino al processo d'integrazione europea e per garantire agli interessati opportunità di contatto con le istituzioni comunitarie, presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea possono essere promossi tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione). Gli oneri derivanti dall'attuazione dei tirocini sono assunti dalla Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Art. 7

Disposizioni per il funzionamento dell'ufficio

1. Se viene istituito un ufficio comune con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, la Provincia può assumere e pagare spese per conto di queste regioni o enti, relative alla gestione delle attività comuni, anche in base alla ripartizione degli oneri prevista dall'accordo stipulato fra questi enti. Inoltre la Provincia può sostenere spese sulla base di

contratti stipulati da questi enti per la gestione di attività condivise.

2. Per assicurare il funzionamento e la gestione delle attività svolte, anche nel caso che venga istituito un ufficio comune, il direttore dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea può stipulare contratti e ordinarne il pagamento. I contratti di lavoro di diritto privato per l'assunzione del personale addetto alla segreteria e alla custodia della sede di Bruxelles sono stipulati dal direttore dell'ufficio, previa autorizzazione della Provincia.

3. Per pagare le spese previste da quest'articolo la Giunta provinciale può istituire un servizio di cassa ed economato, ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), incaricandone il direttore dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. Il fondo cassa è reso disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità in uso, compresa la carta di credito. Al servizio non si applicano i limiti per il fondo cassa e per il singolo atto di spesa previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 66 della legge provinciale n. 7 del 1979. L'economista può prelevare dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell'accordo per la gestione dell'ufficio comune, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L'economista è personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri soggetti ai sensi dell'accordo per la gestione dell'ufficio comune. Queste spese sono rendicontate secondo quanto è previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 66 della legge provinciale n. 7 del 1979, salva la possibilità di allegare al rendiconto una copia conforme della documentazione giustificativa della spesa al posto degli originali, che in tal caso sono conservati presso la sede dell'ufficio a Bruxelles. La vigilanza della ragioneria della Provincia può essere effettuata sulla base della documentazione di spesa inviata in copia conforme all'originale.

Capo III

Iniziativa d'interesse comunitario

Art. 8

Attuazione dei programmi di interesse comunitario

1. La legge finanziaria provinciale autorizza le spese necessarie all'attuazione da parte della Provincia degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario, che sono indicati con separata evidenza nel bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale, sentita la commissione per i Rapporti internazionali e con l'Unione europea del Consiglio provinciale stabilisce i termini e modalità per l'attuazione degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario.

3. Nella realizzazione degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario, se è necessario per gestire le somme assegnate dall'Unione europea per realizzare i progetti comunitari, gli interessi bancari maturati sugli anticipi riscossi dalla Provincia sono contabilizzati distintamente e costituiscono un incremento dello stanziamento da destinare all'attuazione degli interventi in parola.

Art. 9

Iniziative cofinanziate dall'Unione europea

1. Per assicurare il completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea la Provincia può autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei documenti di programmazione approvati dall'Unione europea, nel limite massimo del 20 per cento della spesa a carico dei soggetti pubblici, complessivamente prevista da questi documenti.

2. In sede di rendicontazione all'Unione europea e allo Stato italiano la Provincia dichiara anche le spese aggiuntive rispetto ai piani finanziari relativi ai documenti di programmazione approvati, assunte per concorrere all'eventuale riparto di risorse non utilizzate e rese disponibili.

3. La quota integrativa di spesa a carico della Provincia prevista dal comma 1 è autorizzata nel bilancio provinciale ai sensi della normativa provinciale relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

4. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, la quota integrativa a carico degli altri soggetti pubblici può essere iscritta in via anticipata fra le partite di giro del bilancio provinciale. In caso di mancata acquisizione al bilancio provinciale di queste quote i relativi oneri sono posti a carico del bilancio con successiva legge finanziaria.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione per i Rapporti internazionali e con l'Unione europea del Consiglio provinciale sono determinati i criteri e le modalità di applicazione di quest'articolo.

Art. 10

Iniziative promozionali

1. La Provincia promuove e favorisce iniziative di studio, ricerca, scambio di esperienze, informazione e divulgazione volte alla promozione dell'unità europea e della conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell'identità europea fra i giovani, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. A questi fini la Provincia:

- a) adotta un programma annuale di attività;
- b) concede contributi ai soggetti che realizzano le iniziative in parola.

2. Il regolamento di esecuzione di questa legge, sentita la commissione per i Rapporti internazionali e con l'Unione europea del Consiglio provinciale, disciplina il programma annuale di attività, le modalità di concessione dei contributi, la loro entità e detta le altre norme necessarie per dare attuazione a quest'articolo.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 11

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 2 (Disposizione per l'attuazione di programmi di interesse comunitario) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
- b) articolo 6 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
- c) legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles);
- d) articolo 16 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- e) comma 6 dell'articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- f) articolo 59 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- g) articolo 5 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- h) articolo 9 (Disposizioni in materia d'iniziativa cofinanziata dall'Unione europea) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- i) articolo 12 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

Art. 12

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10 si provvede con legge successiva.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte ai sensi delle disposizioni abrogate dall'articolo 11.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).